

Del. n. 10/2018/PAR



Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Cristina	ZUCCHERETTI	Presidente
Nicola	BONTEMPO	Consigliere
Mauro	NORI	Consigliere
Giancarlo Carmelo	PEZZUTO	Consigliere
Fabio	ALPINI	Referendario relatore

nell'adunanza del 8 marzo 2018;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

collaborazione” tra Corte ed autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall’ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’odierna adunanza;

UDITO il relatore Fabio Alpini;

RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 21 febbraio 2018, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. 1879 del 20 febbraio 2018, con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse ha richiesto un parere *ex art. 7*, comma 8 della l. n. 131/2003.

Con il quesito proposto l’Unione, dopo aver premesso di aver esperito, senza esito, le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria di cui agli artt. 34-*bis* e 30 del d. lgs. 165/2001, sussistendo l’esigenza di procedere all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Amministrativo-Contabile di categoria C, vacante nella propria dotazione organica, vorrebbe procedere a tale assunzione ricorrendo allo scorrimento della graduatoria, in corso di validità, di un Comune facente parte dell’Unione, previo accordo con il Comune medesimo.

Lo scorrimento della graduatoria di altro Comune sarebbe legittimo, secondo l’Unione istante, in quanto si tratterebbe di procedura espressamente prevista dall’art. 3, comma 61 della l. 350/2003.

Al riguardo l’ente, richiamando anche la deliberazione n. 124/2013 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria, precisa che:

- il posto vacante nella dotazione organica dell’Unione è stato istituito anteriormente allo svolgimento del concorso (effettuato nel 2011) cui afferisce la graduatoria da scorrere;

- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’Unione prevede espressamente la possibilità, previo accordo con l’ente interessato, di procedere ad assunzioni a tempo pieno e indeterminato ricorrendo a graduatorie ancora in corso di validità approvate da altri enti locali, dando priorità alle graduatorie afferenti ai

Comuni facenti parte dell'Unione;

- il Comune a cui l'Unione potrebbe rivolgersi è l'unico facente parte dell'Unione ad avere ancora in essere una graduatoria in corso di validità per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di un Istruttore Amministrativo-Contabile di categoria C;

- l'accordo con il Comune cui afferisce la graduatoria, non essendo stata stipulata una convenzione prima dell'indizione del concorso, né prima dell'approvazione della graduatoria finale, potrebbe essere formalizzato mediante scambio di corrispondenza, ovvero mediante sottoscrizione di specifica convenzione per l'attingimento alla graduatoria, in linea con l'orientamento espresso dalla deliberazione 124/2013 della Sezione umbra.

In conclusione, l'Unione, dopo aver evidenziato che la richiesta pare presupporre una valutazione generale ed astratta, e che disciplina aspetti attinenti alla materia della contabilità pubblica, pone il seguente quesito:

“nel caso che un Ente Locale intenda procedere ad un'assunzione a tempo pieno e indeterminato attingendo da una graduatoria concorsuale di un altro Ente Locale, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della Legge 350/2003, premesso che il posto nella dotazione organica dell'Ente che intende assumere è stato istituito prima dell'indizione del concorso da parte dell'Ente che ha approvato la graduatoria, che il profilo professionale è assolutamente coincidente e che l'Ente che ha necessità di procedere all'assunzione ha predeterminato per via regolamentare i criteri per l'individuazione della graduatoria da scorrere, è possibile – in adesione a quanto già indicato dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Umbria n. 124/2013 – che l'accordo tra i due Enti Locali venga temporalmente a collocarsi dopo l'approvazione della graduatoria relativa al concorso già esperito?”

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, soprattutto per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

2. Per quanto riguarda il profilo soggettivo, il collegio prende atto di un contrasto interpretativo tra le varie Sezioni regionali. Tuttavia, a prescindere dalla soluzione che può essere data in tema di ammissibilità delle richieste presentate dalle Unioni di Comuni, il collegio ritiene che la risposta al quesito possa prescindere da una puntuale presa di posizione in merito, in considerazione della sua inammissibilità oggettiva.

3. Il quesito, infatti, non rientra nella materia della contabilità pubblica, secondo quanto risulta dall'orientamento consolidato in materia.

La deliberazione 54/CONTR/2010, che fornisce un indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, integrando la deliberazione 5/AUT/2006, ha chiarito che la nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva, oltre a comprendere *“l'ambito limitato alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli”* (e cioè, l'attività contabile in senso stretto), comprende anche alcune materie come, ad esempio, il personale, le assunzioni, la mobilità, gli incarichi esterni di collaborazione, ecc., le quali, seppur estranee, nel loro nucleo originario, alla contabilità pubblica, tuttavia, in una visione dinamica dell'accezione, orientata, più che alla tradizionale gestione del bilancio, ai relativi equilibri, possono ritenersi ad essa riconducibili, ma solo limitatamente alle questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e ai divieti previsti dal legislatore nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nelle leggi finanziarie ed in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui relativi equilibri di bilancio.

Essendo questo il consolidato quadro di riferimento, è evidente che la richiesta in questione non è ammissibile, in quanto non è riferibile alla nozione di contabilità pubblica, né nella sua accezione più ristretta (normativa e relativi atti applicativi che disciplinano l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore), né nella sua accezione dinamica (questioni inerenti problematiche interpretative relative ai limiti e ai divieti posti dal legislatore nell'ottica del

contenimento della spesa ed in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria e sugli equilibri di bilancio).

Infatti, se pur la richiesta è relativa ad un'ipotesi di assunzione di personale e, quindi, ad una delle ipotesi espressamente contemplate nella deliberazione 54/2010, tuttavia essa non riguarda una problematica interpretativa attinente ai limiti e ai divieti posti a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, essendo inerente esclusivamente alle modalità attraverso cui reperire l'unità di personale di cui l'Unione necessita.

Si tratta, in definitiva, di un quesito attinente ai presupposti che legittimano, da parte di un ente, l'utilizzo di una graduatoria afferente ad altro ente, ed è evidente che ciò non riguardi disposizioni che incidono finanziariamente sull'ente.

* * *

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dall'Unione dei Comuni della Val di Merse, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana e, per conoscenza, al Presidente dell'Unione.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 8 marzo 2018.

Il relatore
Fabio Alpini



Il presidente
Cristina Zuccheretti



Depositata in Segreteria il 8 marzo 2018
Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Claudio Felli

